

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE DILAZIONI DI PAGAMENTO PER LE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.06.2016

Art.1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.
2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:
 - avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate tributarie ed extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
 - ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n.639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.
3. Ai fini del presente regolamento, per “*Comune*” si intende l'Unione colli marittimi pisani, che gestisce il servizio entrate del Comune di Castellina Marittima in forma associata. In caso di recesso dall'Unione, il Comune eserciterà direttamente le funzioni previste dal presente regolamento o attraverso altra Unione o convenzione. Le funzioni sono esercitate dal servizio che si occupa della gestione tributaria nella persona del Responsabile del Tributo. In caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto all'adozione di tutti i provvedimenti è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

Art.2 – Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. La rateizzazione è concessa esclusivamente per problemi economici ai contribuenti con un limite ISEE che verrà stabilito dalla Giunta comunale. ~~Nel caso di imprese individuali o società o persone giuridiche in genere, la rateizzazione è concessa purché, il soggetto non risulti in attivo negli ultimi tre esercizi con rendiconto approvato.~~ La rateizzazione deve essere richiesta, mediante attestazione ISEE in corso di validità. Potranno, comunque, essere valutate domande e concesse rateizzazioni, con parametri diversi da quanto previsto al comma 1, dal Responsabile del Tributo, per particolari situazioni di difficoltà economiche dei contribuenti e delle imprese individuali o società o persone giuridiche in genere, che si vengono a creare nel corso dell'anno di riferimento della richiesta del pagamento di una entrata comunale di natura tributaria o extratributaria.

Art.3 – Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice al servizio che si occupa della gestione dei tributi, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, allegando copia fotostatica del documento d'identità.
2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il termine pagamento indicato nell'avviso o nell'ingiunzione e non oltre il termine previsto per l'impugnazione dell'atto. Potranno essere presentate anche le richieste di rateizzazione di avvisi il cui termine di

impugnazione sia già scaduto ma gli importi da rateizzare saranno ricalcolati alla data delle richieste di rateizzazione ed eventualmente sarà notificato un nuovo avviso.

3. Tale domanda, redatta su apposito modello predisposto dal servizio che si occupa della gestione dei tributi, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. Generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. Motivazione per cui si richiede la rateizzazione;
 - c. Estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito complessivo;
 - d. La durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 5;
 - e. Indirizzo di posta elettronica certificata ove ne sia in possesso;

Art.4 – Provvedimenti conseguenti all’istanza di rateizzazione

1. Entro 30 giorni dalla richiesta il responsabile del tributo comunica al richiedente l’importo totale ammesso alla rateizzazione, il numero di rate, l’importo delle singole rate, le scadenze, il tasso d’interesse applicato e le modalità di pagamento.
2. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l’accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d’impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

Art.5 – Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione viene calcolata sull’importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, secondo un piano di ammortamento calcolato a rate costanti per singolo documento di cui si richiede la rateizzazione.
2. E’ possibile richiedere la rateizzazione contemporaneamente di più atti; l’importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. La rateizzazione sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall’entità dell’importo, comprensivo degli interessi, così determinate:
 - fino ad €.500,00 in massimo dodici rate;
 - da €. 501,00 a €.4.000,00 in massimo diciotto rate;
 - da €.4.001,00 a €.15.000,00 in massimo ventiquattro rate;
 - oltre €.15.001,00 massimo trentasei rate;Potranno, comunque, essere valutate domande e concesse rateizzazioni, con parametri diversi da quanto previsto al comma 3, dal Responsabile del Tributo, per particolari situazioni di difficoltà economiche dei contribuenti e delle imprese individuali o società o persone giuridiche.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l’intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva e sarà riscuotibile in un’unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

5. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulti moroso relativamente a rateizzazioni richieste in conformità al presente regolamento.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, nel caso di pagamento parziale delle rate e di decadenza dal beneficio, i pagamenti saranno imputati secondo i criteri di cui all'art.1193 del codice civile.

Art. 6 – Interessi

1. La dilazione comporta l'applicazione di interessi. La misura degli interessi è stabilita in base al tasso previsto per legge.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art.7 – Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.